ALBA s.r.l.
SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FLOTTA RCA E CVT

IL R.U.P.
Ing. Salvatore Izzo

ALLEGATO N 1

ALBA S.r.l. Via S. Jerama n. 104 BATTIPAGLIA (SA)

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 40 della Legge Regionale Campania n. 14/2016, la Società Alba srl intende affidare il servizio di copertura assicurativa RCA e CVT della flotta di veicoli aziendali di proprietà.

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" il presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06).

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

La Società Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data e/o di non aggiudicare l'appalto nel caso di mutate esigenze aziendali oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze aziendali o per qualsiasi altra motivazione, senza che le imprese concorrenti possono nulla a pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale rimborso spese o risarcimento danni.

ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di copertura assicurativa del rischio RCA a favore dell'Azienda avente i contenuti e le caratteristiche tecniche meglio descritte nello schema di polizza allegato.

OGGETTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
Polizza RC Auto e CVT	30/06/2021	31/12/2022

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 18 (diciotto) mesi è di **€ 132.000,00,** omnicomprensivi determinato come dettagliato nella sottostante tabella:

OGGETTO	Importo a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
1) Polizza RCA e CVT dal 01/07/2021 al 31/12/2021	€ 44.000,00
2)Polizza RCA e CVT dal 01/01/2022 al 31/12/2022	€ 88.000,00
Importo Complessivo dell'Appalto	**€ 132.000,00**

I costi per la sicurezza sono stati valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio assicurativo oggetto dell'appalto, dei servizi connessi e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento, nello schema di polizza e nei relativi allegati.

ART. 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016, di apportare modifiche al contratto assicurativo nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, (in aggiunta o in

detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La stazione appaltante ai sensi del comma 12) art. 106 del Dlgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 11 lett. b) del Dlgs 50/2016 di affidare servizi assicurativi supplementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo nonché del comma 7 del medesimo articolo.

ART.4 – INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di sottoscrizione della polizza contrattuale con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito fermo restante l'eventuale opzione di proroga, esercitabile dalla Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/06/2023.

In tal caso, laddove la Stazione Appaltante voglia esercitare tale diritto, ne dovrà dare comunicare all'appaltatore in forma scritta prima della scadenza del contratto.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantire la copertura assicurativa fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente quello strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016.

I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni dovranno essere rilasciati dalla compagnia contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: - l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; -

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART.5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'impresa avrà obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza dell'affidamento.

ART.6- SICUREZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a verificare le condizioni di sicurezza e tutela del lavoro in modo da rendere il servizio idoneo sotto ogni aspetto. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare scrupolosamente la normativa in ordine alla sicurezza, approvata con D. Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 e smi, nonché qualsiasi altra normativa inerente l'oggetto del presente capitolato.

ART. 7 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati alla Società al più presto possibile e comunque non oltre 3 giorni da quando l'Ufficio Automezzi competente ne ha avuto notizia.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. L.gvo 209/2005 e s. m.m. e i.i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

7.1 Procedura di risarcimento diretto (art. 149 del codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Compagnia Assicurativa.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

7.2 Procedura di risarcimento ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta al precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec utilizzando l'apposito modulo.

7.3 Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

7.4 Gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7.5 Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente semestralmente il dettaglio dei sinistri liquidati e riservati precisando gli importi liquidati e riservati, la data di accadimento, numero e la tipologia del sinistro. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di gg. 30.

ART. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicato, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 9 – POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola (Elenco Veicoli) nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore all'atto della stipula o del rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o furto o esportazione definitiva di essi ovvero per cessazione della circolazione, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle eventuali Carte Verdi; nell'ipotesi di furto dovrà essere consegnata copia della relativa denuncia. Sono ammesse sostituzioni purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma o telefax, con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24 della data di restituzione alla SOCIETA' del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, la SOCIETA' rilascerà apposita appendice con la quale si attesta l'inizio e la fine della copertura del veicolo indicato.

Le garanzie si intendono operanti solo ed esclusivamente se richiamate sull'allegato elenco veicoli o sull'appendice di inclusione ed è stato indicato il relativo premio. Il premio a consuntivo di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile al netto delle Imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se la polizza è stipulata con frazionamento del premio, la regolazione sarà calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento. La differenza di premio risultante dalla regolazione, dovrà essere corrisposta entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il premio annuo anticipato è frazionato, l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello indicato al momento dell'emissione contrattuale.

ART. 10– CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA'

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato spettano il premio semestrale risultante dall'importo posto a base di appalto decurtato del ribasso formulato in sede di gara dalla Ditta appaltatrice al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il pagamento del premio, avverrà in ratei semestrali anticipati da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di stipula della polizza mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

La liquidazione ed il pagamento, saranno subordinati all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che attesterà la regolare esecuzione del servizio, specificando che tutte le prestazioni sono state effettivamente rese.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, troverà applicazione quanto disposto dal Dlgs. 231/2002 e smi.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG riferito al presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato Speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE.

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della cauzione sarà dimezzato per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione dovrà avere validità fino ai sei mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente dopo sei mesi la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fidejussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 12 – SUBAPPALTO

L'affidatario dell'appalto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 105 del Dlgs50/16 e smi previa autorizzazione della stazione appaltante.

Le Società partecipanti devono indicare preventivamente in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare.

Le Società subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso la Stazione Appaltante, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi assicurativi gestiti dall'Appaltatore per mezzo di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), diverso dal responsabile del procedimento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 03 recanti" nomina, *ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*". La Società potrà conseguentemente disporre accertamenti per l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

ART. 14 – PENALITA' E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato di appalto, queste saranno accertate mediante rapporto al RUP che ne darà formale comunicazione alla Società appaltatrice a mezzo Racc. A/R o pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il suddetto termine la Società Appaltante, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione della penale e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

In caso di inadempimento contrattuale, la Società Appaltante sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente CSA, la penale di € 200,00, per ogni 24 ore di ritardo nell'adempimento.

Per l'applicazione della penale di cui al primo comma, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del procedimento, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile mensile del canone, successivo a quello della definizione del contraddittorio.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del Dlgs 50/2016 nonché nei seguenti casi:

- se venga accertata la falsità o comunque l'infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;
- inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;.
- raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali per un importo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza, revoca o risoluzione del contratto l'impresa sarà comunque tenuta al risarcimento dei danni causati alla Società.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dalla Società

ART. 16 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Salerno.

ART. 17 -DOMICILIO

La Ditta appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto di polizza dopo:

- l'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine cui all'art. 32 del Dlgs 50/16 e smi;
- il versamento, da parte della ditta aggiudicataria, delle somme richiesta dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie nonché spese di gara;
- la costituzione della cauzione definitiva;

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Società avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa mentre sarà impegnativa per la società solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto efficace.

L'impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio assicurativo è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

ART. 20 – RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA COMPAGNIA

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale con istanza scritta motivata la quale verrà accolta favorevolmente ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si appalesi soddisfacente per ambedue.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante per consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 21 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei contratti ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 22–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"* il presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06).

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

23. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI E CLAUSOLA BROKER

Eventuali chiarimenti in merito ai documenti di gara possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente via p.e.c. ai recapiti della stazione appaltante entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno antecedente quello di scadenza del termine di presentazione delle offerte, oppure tramite email all'indirizzo **igbroker@pec.it**

Richieste successive al detto termine non saranno prese in considerazione.

Per l'assistenza nella presente procedura, per la presentazione di quesiti, chiarimenti e documenti, nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, della Società **I&G Insurance Broker Srl - tel. 089.9255885/fax 089.8422840/email igbroker@pec.it – info@igbroker.it** CF e PIVA n. 07048650969, iscrizione al RUI n. B000533499;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal Broker.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura non inferiore alle percentuali applicate sul premio di polizza così disciplinate:

- ✓ 6,00% RCA e 15% CVT

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in nessun caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

ART: 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicatrice è responsabile del trattamento dei dati personali di Alba srl dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore aggiudicatario del servizio, si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società Appaltante, prima della stipula del contratto.

Il presente atto non costituisce impegno da parte della Società Alba srl, attesa la sua qualità di stazione Appaltante, né può dar luogo a contestazioni di sorta.